



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pignoramento per multa non pagata

Autore: Redazione | 23/04/2019



Multa stradale non pagata: dalla notifica del verbale alla cartella esattoriale. Tutti i rischi di chi non fa ricorso.

Non hai pagato alcune multe che ti sono arrivate dal Comune. Il tuo cassetto è ormai pieno di contravvenzioni tra divieti di sosta, superamento dei limiti di

velocità e accessi non autorizzati alle ztl. Tutte queste sanzioni hanno raggiunto un importo considerevole ed è normale che ora tu ti chieda quali sono le conseguenze a cui vai incontro. La possibilità di subire un **pignoramento per multa non pagata** ha iniziato ad affacciarsi tra i timori notturni e ora vorresti sapere che possibilità c'è che il Comune agisca nei tuoi confronti, quali sono i termini che deve rispettare e se esiste un termine di prescrizione oltre il quale il debito si annulla.

In questa guida parleremo proprio di tutto ciò che consegue al **mancato pagamento di una multa stradale**, ai rischi che corre l'automobilista, alle possibilità che ha la pubblica amministrazione - qualunque essa sia - di pignorare i suoi beni o di disporre un fermo del veicolo.

Una cosa, di certo, non ti aiuta: far finta di niente. L'esistenza del debito, anzi, comporta sempre un rischio più o meno elevato a seconda dell'importo; né evitare di ritirare le raccomandate - con le ingiunzioni di pagamento da parte del Comune o con le cartelle esattoriali da parte della società di riscossione - ti aiuterà ad allontanare o solo a ritardare il problema. Le notifiche, infatti, verranno considerate ugualmente eseguite, sia che tu ne abbia preso conoscenza che nel caso contrario. Ed allora, il **pignoramento per multa non pagata**, seppur deve essere rispettoso di alcuni limiti imposti dalla legge a tutela dei cittadini, è una evenienza tutt'altro che infrequente. Ma procediamo con ordine.

Multa non pagata: c'è il rischio di un pignoramento?

La conseguenza di un debito è sempre - e soltanto - il pignoramento dei beni del debitore. Se è vero che, nel nostro Paese, chi non può o non vuole pagare i propri conti non va in carcere né subisce altre limitazioni alla libertà, è pur vero che di tale situazione ne risponde con tutto il suo patrimonio, presente o futuro.

La legge però, prima di consentire il pignoramento, prevede una serie di fasi obbligatorie che l'amministrazione deve rispettare; tale procedura è rivolta a rendere ufficiale il credito dell'amministrazione stessa nei confronti dell'automobilista (cosa che, a differenza di quanto succede per i privati, non avviene per il tramite di un giudice), a sancire e incorporare tale diritto in un documento e a notificarlo al debitore. Tutto ciò richiede spesso molto tempo, con la possibilità che, nelle more, il debito vada in prescrizione.

Quindi, in sintesi, è possibile il **pignoramento per multa non pagata** ma solo a condizione che vengano rispettati gli *step* che qui a breve elencheremo.

Multe non pagate: che succede a chi non può pagare

Chi non può pagare le multe non è esentato dalle conseguenze del suo inadempimento. Non sono infatti previsti benefici né per i **nullatenenti**, né per coloro che possono considerarsi “poveri”. Insomma, non sarà il tuo Isee a salvarti dal fatto di non aver rispettato il Codice della strada. Una parziale ancora di salvezza viene per coloro che sono **disabili** e, grazie alla legge 104, hanno ottenuto il pass dal Comune: nei loro confronti, infatti, non è possibile il fermo auto (di tale misura parleremo a breve).

Multa non pagata: dopo quanto arriva il pignoramento?

Detto ciò e riconosciuta la possibilità che, per una multa non pagata possa arrivare un pignoramento, vediamo ora quanto tempo ci vuole perché una tale conseguenza si realizzi.

Dopo la notifica della contravvenzione, vengono dati non meno di 60 giorni all'intimato per pagare il debito. Nei primi 30 può fare ricorso al giudice di pace per impugnare il verbale; entro 60 giorni dalla notifica del verbale, invece, può fare ricorso al prefetto.

Già dal 61° giorno l'automobilista è in mora e il procedimento amministrativo di riscossione forzata potrebbe partire. In realtà non succede così e spesso l'ente creditore attende diversi mesi, se non anni, prima di azionare il proprio diritto. Tuttavia l'immediata - e automatica - conseguenza dell'aver lasciato trascorrere 60 giorni prima di pagare si riflette già sulla somma dovuta per la **sanzione**: non è più pari all'importo contenuto nel verbale (calcolato in “misura ridotta”), ma a quello stabilito dalla legge per la multa in misura ordinaria (quasi il doppio della prima). In più, ogni sei mesi scattano gli **interessi del 10%**.

Il passo successivo dell'amministrazione - che, come detto, potrebbe giungere

dopo diverso tempo – è la notifica del “**titolo esecutivo**” ossia di un documento in cui viene ufficializzato il credito dell’ente e portato a conoscenza dell’automobilista. Grazie a tale documento, l’amministrazione può procedere poi al pignoramento. Il Comune può avviare l’esecuzione forzata in due modi:

- in proprio: in tal caso il titolo esecutivo è una **ingiunzione di pagamento** (cosiddetta «**ingiunzione fiscale**») che viene notificato al debitore entro massimo cinque anni dalla notifica della contravvenzione (termine di **prescrizione**). Se scade tale termine, l’ingiunzione è illegittima ma per essere annullata andrà impugnata;
- affidandosi a una società di riscossione delle entrate locale: in tal caso il titolo esecutivo è la famigerata **cartella esattoriale**, anch’essa notificata al debitore entro cinque anni (termine di **prescrizione**). Leggi [Dalla multa alla cartella di pagamento](#). In particolare, il Comune incarica l’agente della riscossione locale di provvedere alla riscossione forzata delle somme previa notifica della cartella di pagamento. Lo fa delegandolo con un apposito atto che si chiama **ruolo**. Il ruolo è un documento che identifica il credito dell’amministrazione, l’ammontare e il soggetto debitore. Da quando il ruolo viene dichiarato esecutivo (data riportata sulla successiva cartella esattoriale), l’esattore ha **2 anni di tempo** per notificare la cartella. Se questa dovesse arrivare dopo, si avrebbe un motivo di opposizione (la cosiddetta **decadenza**).

La cartella di pagamento è l’atto che precede il pignoramento. Tuttavia, devono prima decorrere 60 giorni dalla sua notifica per dare il tempo al debitore di pagare. Se il debitore chiede una **dilazione** (cosiddetta «**rateazione**») della cartella può evitare qualsiasi pignoramento o fermo auto.

Impugnazione cartella per multa stradale

La cartella non può essere impugnata per motivi attinenti alla multa, i quali andavano sollevati al momento della notifica della contravvenzione. Tuttavia ciò non toglie che vi siano ugualmente dei vizi, propri della cartella stessa, che consentono il ricorso. Si pensi al caso in cui la cartella sia stata notificata dopo cinque anni dalla notifica della multa, o dopo due anni dall’iscrizione a ruolo della somma, o a un soggetto che non è il debitore, o senza l’indicazione degli interessi e dei criteri di calcolo. Altri motivi di impugnazione della cartella sono l’omessa

notifica della multa stradale o la mancata indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

La cartella deve essere impugnata entro **30 giorni** dinanzi al giudice di pace.

Dalla cartella al pignoramento e fermo auto

Una volta che la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei 30 giorni e l'automobilista non ha pagato nei 60 giorni, l'esattore può procedere alla riscossione forzata ossia al pignoramento.

In realtà, nella pratica, lo strumento più utilizzato dai Comuni per riscuotere le somme dovute a titolo di multe stradali è il **fermo amministrativo**, meglio conosciuto come **fermo auto**. In tal caso l'agente della riscossione deve inviare un **preavviso 30 giorni prima** dell'iscrizione del fermo stesso al Pra. Entro tale termine il debitore può pagare o chiedere la rateazione, sospendendo così la procedura.

Se non lo fa, il fermo viene iscritto automaticamente senza ulteriori solleciti.

L'iscrizione del fermo non impedisce al Comune di agire, contemporaneamente, sui beni del debitore tramite il **pignoramento**.

Quale pignoramento per multa non pagata?

Il pignoramento esattoriale deve fare i conti con alcuni limiti. Non è possibile innanzitutto un'ipoteca sulla casa dell'automobilista se il debito non ha raggiunto almeno 20mila euro; in tal caso, per passare dall'ipoteca al pignoramento immobiliare è necessario che il debito superi 120mila euro: un'ipotesi alquanto inverosimile per una sanzione amministrativa.

L'automobilista però può rischiare il pignoramento del quinto dello **stipendio** o della **pensione** (un decimo se l'importo è inferiore a 2.500 euro; un settimo se l'importo è inferiore a 5.000 euro) oppure del **conto corrente**.

Note

Autore immagine: poliziotto fa multa. Di [iDraw](#)